PROVINCIA DI TREVISO

Area: Funzioni Fondamentali Settore: Ambiente e Pianificazione Territoriale C.d.R.: Ecologia e Ambiente Servizio: Amministrativo Ecologia Unità Operativa: Staff Ufficio: Segreteria

DECRETO DEL PRESIDENTE

Decreto n. 32 del 28/02/2022 Treviso, 28/02/2022
Protocollo n. del

Oggetto: GAZZOLA S.N.C. IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI A CASTELLO DI GODEGO (TV). VIA, VINCA, VARIANTE URB. AI SENSI DEGLI ARTT. 27-BIS, 208 E 184-TER DEL D.LGS. 152/2006.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PREMESSO CHE:

- in data 21/11/2018 (prot. Prov. n. 95899) la ditta Gazzola Snc di Gazzola Ferdinando, Stefano & C. con sede legale a Castelfranco Veneto (TV) in Via Brenta n. 175, sede operativa in comune di Castello di Godego (TV), via Pagnana presso l'ex-cava Sace, ha richiesto l'autorizzazione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura ordinaria (ex art. n. 208 del D.Lgs. n. 152/2006);
- l'impianto è da realizzarsi in comune di Castello di Godego, nell'ex cava di ghiaia denominata "SACE", già autorizzata come discarica per rifiuti speciali inerti (materiale estratto nel gruppo "A", art. 3 ex L.R. n. 44/82), sistemata ai sensi del D.D.P. n. 721/2004 del 24/08/2004;
- l'allegato IV "*Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano*" della parte II del D.Lgs. 152/2006 specifica le opere soggette a verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale;
- il progetto in esame ricade fra le categorie d'intervento da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. ed, in particolare, nella seguente tipologia "7. *Progetti di infrastrutture*" - "*z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.*";
- secondo le vigenti disposizioni normative in materia di VIA, le caratteristiche tipologiche e dimensionali del progetto in esame

prevedono l'applicazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale;
- il proponente, valutato il contesto di ex cava restituita al piano campagna mediante l'interramento controllato con rifiuti inerti e la necessità di variante urbanistica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, ha optato per una procedura di VIA;
- per queste tipologie di progetti è la Provincia l'ente competente per lo screening e la valutazione di impatto ambientale;

CONSIDERATO CHE il progetto è riferibile alla rete natura 2000 (zone SIC e ZPS) e, pertanto, la valutazione di incidenza (VIncA) è ricompresa nell'ambito della procedura VIA;

RILEVATO CHE il progetto dell'impianto di cui trattasi non è urbanisticamente compatibile con lo strumento di pianificazione territoriale del comune interessato;

DATO ATTO CHE è stato svolto, contestualmente al procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, l'iter di variazione dello strumento urbanistico comunale, così come previsto dall'art. 208, comma 6) del D.Lgs. n. 152/2006, dall'art. 24, comma 2) della L.R. n. 3/2000, nonché dal Decreto del Presidente della Provincia n. 5 del 5 ottobre 2016, prot. 83758;

ATTESO CHE:
- la Ditta ha integrato la documentazione presentata, con prot. Prov. n. 8047 del 11/02/2019 a seguito della richiesta inviata dalla Provincia ai sensi del comma 3 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, recependo le note integrative ricevute dagli enti interessati nel procedimento per le rispettive competenze, a seguito dell'esame di completezza e adeguatezza della documentazione;
- è stato nominato il sottogruppo istruttorio per l'esame dello studio di impatto ambientale nella seduta del Comitato Provinciale VIA del 13/02/2019;
- il proponente ha provveduto a effettuare la presentazione al pubblico ai sensi dell'art. 14 della L.R. 4/2016;
- a seguito delle pubblicazioni di cui al comma 4 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 sono pervenute osservazioni pubblicate nel sito web provinciale – sezione VIA;
- a seguito della Conferenza dei Servizi Istruttoria, svolta in data 09 aprile 2020, sono state richieste integrazioni, ai sensi del comma 5 dell'art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006, in data 08/05/2020 (prot. Prov. n. 23554), ricevute in data 8/06/2020 con prot. Prov. n. 29004, n. 29127 e n. 29128.

DATO ATTO CHE:

- l'approvazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti ai sensi del comma 6 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, costituisce ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità die lavori;
- l'avviso di deposito e pubblicità di cui agli artt. 23-24 del D.Lgs. 152/2006 e art. 14 della L.R. 4/2016 pubblicato sui siti Web di Comune e Provincia è stato effettuato anche ai sensi e per gli effetti della L.R. 11/2004 ”Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”;

PRESO ATTO CHE:

- il Comune di Castello di Godego con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 6/10/2020 ha espresso parere non favorevole al progetto presentato dalla Ditta Gazzola Snc di Gazzola Ferdinando, Stefano & C.;
- al fine di risolvere le problematiche evidenziate dall'Amministrazione comunale, la ditta Gazzola s.n.c. ha proposto di realizzare un impianto semaforico in corrispondenza alla strettoia su via Pagnana e la diminuzione dei quantitativi massimi trattabili nella gestione dell’attività di recupero rifiuti, a 150 ton/giorno e a 50.000 ton/anno;
- a seguito dell’ultima proposta in riduzione e messa in sicurezza della viabilità presentata dal proponente, con Delibera di C.C. n. 25 del 19/07/2021 l’Amministrazione Comunale ha espresso "Parere favorevole";

PRESO ATTO CHE con nota del 22 settembre 2021 prot. Prov. n. 55123 è stata convocata per il giorno 30 settembre 2021 la conferenza dei servizi decisoria, svoltasi in modalità sincrona, al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in riferimento alla proposta progettuale di cui all'oggetto;

TENUTO CONTO CHE nella seduta del 30/09/2021, Il Comitato Tecnico Provinciale VIA, prendendo atto della documentazione acquisita e delle sue successive integrazioni, considerando che a seguito della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4 dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 sono pervenute osservazioni, ha valutato le problematiche connesse alla realizzazione del progetto di cui all'oggetto e, dopo esauriente discussione, ha deciso di concludere l'istruttoria, esprimendo parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale e alla incidenza ambientale (VINCA) del progetto di cui trattasi, nel rispetto delle prescrizioni riportate nelle “CONCLUSIONI” del parere allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che la Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 14 e seguenti della L. 241/1990, nonché dall'art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e

dall'art. 11 della L.R. 4/2016, nella seduta del 30 settembre 2021, prendendo atto:

- del parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale e alla incidenza ambientale (VINCA) sopra menzionato;
- del parere favorevole dell'ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso;
- del parere favorevole dei Vigili del Fuoco;
- del parere favorevole della Regione Veneto (Genio Civile e Attività estrattive);
- del parere favorevole dell'ULSS 2 Marca Trevigiana;
- del parere favorevole del Consorzio di Bonifica Piave;
- del parere favorevole del Comune di Castello di Godego con Delibera di C.C. n. 25 del 19/07/2021 e parere tecnico del 29/09/2021;
- della relazione istruttoria dei responsabili degli uffici provinciali competenti all'Autorizzazione al recupero dei rifiuti e delle connesse istruttorie inerenti le emissioni in atmosfera nonché gli scarichi idrici, con le relative prescrizioni;

ha concluso i lavori, esprimendo parere favorevole, con prescrizioni, all'unanimità degli aventi diritto in ordine al rilascio della Autorizzazione unica per la modifica sostanziale dell'impianto di recupero rifiuti, precisando che in conformità al disposto dell'art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/2006, l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico per il periodo dell'esercizio dell'impianto;

TENUTO CONTO CHE:

- il Comitato tecnico VIA nella seduta del 30/09/2021, prendendo atto della documentazione presentata e delle sue successive integrazioni, ha valutato le problematiche connesse alla realizzazione del progetto di cui all'oggetto e dopo esauriente discussione, ha concluso l'istruttoria, esprimendo parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale e alla incidenza ambientale (VIncA) del progetto di cui trattasi, con le considerazioni riportate nel parere allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.
- la Conferenza dei Servizi prevista dall'art. 14 e seguenti della L. 241/1990, nonché ai sensi dall'art. 27 bis e 208 del D.Lgs. 152/2006 6, dell'art. 11 della L.R. 4/2016, nella seduta del 30 settembre, prendendo atto:
  - del parere favorevole in ordine alla compatibilità ambientale e alla incidenza ambientale (VINCA) sopra menzionato;
  - del parere favorevole del COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO con delibera Consiglio Comunale n. 25 del 19/07/2021 e con parere tecnico prot. Prov. n. 56567 del 29/09/2021;

- del parere favorevole del CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE, che ha rilasciato l'Autorizzazione prot. N° 5259 del 08/04/2020, prot. Prov. 55364 del 23/09/2021
- del parere favorevole del GENIO CIVILE, con le prescrizioni indicate nella nota con prot. 425977 del 7/10/2020 acquisita con prot. Prov. n. 0053569/2020 del 07/10/2020, contenente anche la non competenza della Direzione regionale Attività Estrattive;
- del parere favorevole del COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO, con le prescrizioni indicate nella nota prot. Prov. n. 52386/2020 del 1/10/2020;
- del parere favorevole della SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER L'AREA METROPOLITANA DI VENEZIA E LE PROVINCE DI BL,PD,TV, , con le prescrizioni indicate nella nota con prot. 8868 del 08/04/2020 acquisita con prot. Prov. n. 0019067/2020 del 08/04/2020 e prot. Prov. n. 0053661/2020 del 07/10/2020;
- del parere favorevole dell'ULSS2 – MARCA TREVIGIANA del 09/04/2020, prot. Prov. 19353;
- del Parere favorevole dell'ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso e dell'U.O. Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti dell'A.R.P.A.V. in merito alla cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) ai sensi dell'art. 184-ter del D. Lgs. 152/2006;
- della relazione istruttoria dei responsabili degli uffici provinciali competenti all'Autorizzazione al recupero dei rifiuti e delle connesse istruttorie inerenti le emissioni in atmosfera nonché gli scarichi idrici, con le relative prescrizioni;

ha concluso i lavori, esprimendo parere unanimemente favorevole, con prescrizioni, al rilascio della Autorizzazione unica per la modifica sostanziale dell'impianto di recupero rifiuti, precisando che in conformità al disposto dell'art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/2006, l'approvazione del progetto costituisce variante allo strumento urbanistico per il periodo dell'esercizio dell'impianto;

RILEVATO dalla documentazione progettuale che l'impianto sarà realizzato sulla porzione orientale della ex cava/discarica di II^ categoria tipo "A", denominata "SACE";

VISTE le integrazioni trasmesse dalla ditta con note del 08/02/2019, assunta al prot. n. 8047 del 11/02/2019, del 06/06/2020, assunta al prot. n. 29004 del 08/06/2020, del 08/06/2020, assunte ai prott. nn. 29127 e 29128 del 08/06/2020, del 01/09/2020, assunta al prot. n. 46489 del 02/09/2020, del 29/09/2020, assunta al prot. n. 52054 del 30/09/2020, del 30/09/2020, assunta al prot. n. 52224 del 30/09/2020, del 02/10/2020, assunta al prot. n. 52828 del 05/10/2020, del 05/10/2020, assunta al prot. n. 53147 del 05/10/2020, del 06/10/2020, assunta al prot. n. 53259

del 06/10/2020, del 13/10/2020, assunta al prot. n. 55008 del 14/10/2020, e del 23/12/2020, assunta al prot. n. 70658 del 23/10/2020;

VISTA la nota del 15/11/2021, prot. n. 66868 con cui, in ottemperanza alle conclusioni della conferenza di servizi decisoria, è stato chiesto alla ditta di produrre, entro 45 giorni il Piano di Ripristino Ambientale comprensivo della voce del ripristino dello strato edafico di terreno per almeno 0,50 m e relativo inerbimento e dei costi per la direzione lavori, il collaudo/certificato di regolare esecuzione delle opere e la sicurezza, comprensivo di IVA al 22%;

VISTA la nota della ditta assunta al protocollo n. 75773 del 29/12/2021 con la quale viene dato riscontro alla richiesta di integrazioni di cui sopra, allegando inoltre la Deliberazione n. 132 del 25/11/2021 con la quale la Giunta Comunale di Castello di Godego ha approvato il progetto esecutivo per l'installazione dell'impianto semaforico in via Pagnana, all'incrocio con viottolo Pagnana presentato dalla Ditta;

VISTA la documentazione relativa al progetto di gestione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali destinati all'attività di recupero rifiuti allegata all'istanza e alle successive note integrative;

RITENUTO tale sistema conforme alle prescrizioni stabilite dall'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

VISTA la D.G.R.V. n. 2721 del 29/12/2014 in materia di garanzie finanziarie;

ATTESO che ad oggi gli importi delle garanzie finanziarie da prestare sono i seguenti:

a) l'importo della polizza RC inquinamento deve avere un massimale assicurato pari a Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00);
b) l'importo della fideiussione deve essere determinato nella misura di 200 Euro/t per i rifiuti non pericolosi propri soggetti ad autorizzazione e nella misura di 20 Euro/t per i rifiuti Inerti di cui ai codici EER ricompresi al punto 7 dell'Allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5/02/1998;

ATTESO inoltre che la delibera regionale n. 2721/2014 prevede, per gli impianti la cui autorizzazione costituisca variante dello strumento urbanistico comunale, che le Province possano prevedere un incremento della garanzia fideiussoria pari all'importo individuato nell'ambito del piano di ripristino;

PRESO ATTO che la ditta ha indicato un importo dei costi di ripristino pari a complessivi € 118.115,68 (centodiciottomilacentoquindici/68), comprensivo di IVA;

RITENUTO per quanto sopra di chiedere alla ditta di adeguare le garanzie finanziarie secondo le disposizioni vigenti;

RITENUTO inoltre che la garanzia afferente ai costi di ripristino dell'area debba essere presentata prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dell'impianto, mentre le restanti garanzie debbano essere presentate prima dell'avvio dell'impianto stesso;

RITENUTO di approvare il progetto in argomento con le prescrizioni riportate nelle istruttorie e di autorizzare l'esercizio dell'impianto modificato per un periodo di dieci anni;

ATTESO che l'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 costituisce autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in parola, titolo edilizio, modifica allo strumento urbanistico comunale vigente e ricomprende le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e allo scarico delle acque reflue;

DATO ATTO dell'assolvimento dell'imposta di bollo per il rilascio della presente autorizzazione tramite marca con codice identificativo 01150316990789 del 07/10/2021;

VISTI il D.Lgs. n.152/2006, il Piano di Tutela delle Acque e s.m.i., la L.R. n. 3/2000 e la L.R. n. 11/2004;

VISTA la L. 241/1990;

VISTA la L.R. 16 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" ed in particolare l'art. 5 comma 1 che pone in capo alla Provincia il rilascio di provvedimenti di VIA e Verifica assoggettabilità a VIA con riferimento alle tipologie progettuali individuate nella ripartizione di cui all'allegato A della medesima legge;

VISTE la L.R. n. 33/1985, la L.R. n. 26/2007 e il D.P.R. n. 380/2001;

DATO ATTO che il presente provvedimento è di competenza del Presidente della Provincia ai sensi dell'art. 1, comma 55, Legge n. 56/2014;

RICHIAMATO, per quanto compatibile, il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore competente, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come risulta dall'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO che non è richiesto il parere contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTA l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti;

DECRETA

Art. 1 - Di emanare, ai sensi dell'art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 11 della L.R. 4/2016, il provvedimento di valutazione dell'impatto e di incidenza ambientale relativo al progetto denominato "Impianto di recupero rifiuti non pericolosi" sito a Castello di Godego (TV) a seguito dell'istanza del 21/11/2018 (prot. Prov. n. 95899) e sue successive integrazioni presentata dalla ditta Gazzola Snc di Gazzola Ferdinando, Stefano & C., con sede legale a Castelfranco Veneto (TV) in Via Brenta n. 175, sede operativa in comune di Castello di Godego (TV), via Pagnana presso ex-cava Sace, con le prescrizioni riportate nelle "CONCLUSIONI" del parere VIA allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante.
L'efficacia del provvedimento di valutazione dell'impatto e di incidenza ambientale è pari a 5 anni dalla data della sua pubblicazione, salvo proroga, ai sensi della normativa vigente.

Art. 2 - La ditta Gazzola S.n.c., con sede legale in Via Brenta, n. 175 in comune di Castelfranco Veneto (TV), P. IVA 00302100268, è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 alla realizzazione e all'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi da ubicarsi in comune di Castello di Godego (TV), in Via Pagnana, su un'area catastalmente identificata al foglio n. XII, mapp. n. 279, come da progetto presentato in data 21/11/2018, assunto al prot. prov. n. 95899 del 21/11/2018, ed integrato (e modificato) con documenti assunti al prot. prov. n. 8047 del 11/02/2019, al prot. prov. n. 29004 del 08/06/2020, al prot. prov. n. 29127 del 08/06/2020, al prot. prov. n. 29128 del 08/06/2020, al prot. prov. n. 44930 del 24/08/2020, al prot. prov. n. 46489 del 02/09/2020, al prot. prov. n. 50878 del 23/09/2020, al prot. prov. n. 52054 del 30/09/2020, al prot. prov. n. 52224 del 30/09/2020, al prot. prov. n. 52828 del 05/10/2020, al prot. prov. n. 53147 del 05/10/2020, al prot. prov. n. 53259 del 06/10/2020, al prot. prov. n. 55008 del 14/10/2020, al prot. prov. n. 70658 del 23/12/2020 e al prot. prov. n. 75773 del 29/12/2021. La presente autorizzazione ha validità fino al 28/02/2032.
L'efficacia dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio viene meno nel caso non sia valido il titolo di disponibilità dell'area sulla quale insiste l'impianto, salve diverse indicazioni della scrivente Amministrazione.
Qualora non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento, l'efficacia

dell'autorizzazione all'esercizio viene meno, salve diverse indicazioni della scrivente Amministrazione.
Il contratto di affitto rinnovato, o altro valido titolo di disponibilità dell'area, deve essere trasmesso a questa Amministrazione almeno sei mesi prima della data di scadenza del contratto vigente.

Art. 3 - Il presente provvedimento costituisce Autorizzazione Unica per l'impianto di cui all'Art. 1 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, e pertanto costituisce:

a) variante allo strumento urbanistico comunale;
b) titolo edilizio per la realizzazione delle opere di progetto;
c) autorizzazione alla realizzazione del progetto;
d) autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero dei rifiuti, fatte salve eventuali prescrizioni e/o modifiche da apportare a seguito delle risultanze del collaudo funzionale;
e) autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
f) autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche provenienti dall'impianto di disoleazione annesso allo stabilimento, con recapito, previa laminazione, sul suolo mediante sub – irrigazione.

Art. 4 - L'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto e la messa in esercizio dell'impianto medesimo devono essere preceduti da preventiva comunicazione a questa Amministrazione e al Comune. I lavori per la realizzazione dell'impianto devono iniziare entro dodici mesi dalla data del presente provvedimento ed entro trentasei mesi, sempre dalla data del presente provvedimento, devono essere conclusi. Nel caso tali termini, di dodici e trentasei mesi, non venissero rispettati, il presente provvedimento decade automaticamente, salvo proroga accordata su motivata istanza della Ditta.

Art. 5 – L'inizio dei lavori ed il nominativo della D.L. devono essere comunicati alla Soprintendenza con congruo anticipo (almeno 20 giorni lavorativi), come riportato nel parere trasmesso con nota del 07/10/2020, assunta al prot. n. 53661 del 07/10/2020. Qualora, inoltre, le lavorazioni incidessero su zone non precedentemente occupate da attività, considerato il contesto prevalentemente agricolo dell'area circostante e il potenziale archeologico relativo, al fine di limitare i rischi derivanti da rinvenimenti fortuiti, con conseguente possibilità di danneggiamento dei reperti rinvenuti, nonché al fine di evitare l'eventuale sospensione degli interventi progettuali, a norma dell'art. 28, comma 2, D. Lgs. 42/2004, si chiede che tutte le eventuali opere di scavo siano condotte con assistenza continua di archeologi professionisti, con oneri non a carico della Soprintendenza. Eventuali ritrovamenti di beni archeologici, appartenenti allo Stato a norma dell'art. 91 del D.Lgs. 42/2004, dovranno essere, in ogni caso,

tempestivamente denunciati ai sensi dell'art. 90 dello stesso decreto e potranno condizionare la realizzabilità del progetto approvato.

Art. 6 - Preventivamente all'inizio dei lavori la ditta deve trasmettere all'Amministrazione Provinciale:

- la rappresentazione grafica di progetto del tratto di collegamento dove si trova alloggiato il piezometro denominato "P3", mediante pianta in scala adeguata, sezione rappresentativa del piezometro e della trincea con indicazione della tipologia dei materiali impiegati, spessori e stratificazioni, particolari dei giunti/collegamenti della tubazione in cls non forata con indicazione delle caratteristiche tecniche del ricoprimento che verrà realizzato;esplicita dimostrazione, a completamento di quanto ricavato con calcolo semplificato riguardo la verifica della distorsione del deflusso di falda connesso alla trincea drenante, della correlazione della stessa trincea drenante con la massa di rifiuti della discarica;
- adeguato progetto, con aggiornamento delle tavole grafiche, relativo alle modalità di isolamento delle strutture interrate che vengono alloggiate nel corpo dei rifiuti, in quanto allo stato attuale, il sistema rappresentato risulta vulnerabile, in particolare, all'infiltrazione delle acque superficiali all'interno dei volumi di materiale non occupati da manufatti e, quindi si propongono n. 2 procedure operative da adottare ai fini di ridurre e limitare tale fenomeno:
  - 1ª procedura: riempimento del fondo scavo per la posa dei manufatti di depurazione (dissabbiatore/disoleatore e vasca a tenuta con pompe per bagnature) con materiale ad alta impermeabilità (k= 1x10 -9 m/s) similare a quello indicato nella tavola "TAV. CP2" come strato di isolamento del fondo scavo atto ad assicurare la separazione tra il corpo rifiuti e le vasche con i liquidi stoccati. Dovranno inoltre essere indicate le caratteristiche geotecniche (idrauliche, fisiche e meccaniche) del materiale impiegato per il riempimento;
  - 2ª procedura: riempimento del fondo scavo per la posa dei manufatti di depurazione (dissabbiatore/disoleatore e vasca a tenuta con pompe per bagnature) mediante realizzazione di un sistema similare a quello "a discarica", in particolare con previsione di opportune stratificazioni di materiale (materassino drenante, terreno di riporto, geotessile, telo HDPE, ecc...) a partire dal fondo scavo impermeabile, con realizzazione di sistema di raccolta delle acque d'infiltrazione e alloggiamento di pompa per il ripescaggio dell'eventuale liquido disperso con scarico all'interno della stessa vasca di depurazione: per ogni strato di materiale impiegato per il

riempimento dello scavo dovranno essere fornite le caratteristiche geotecniche (idrauliche, fisiche e meccaniche) con indicazione degli spessori e relativi dettagli grafici (sezioni rappresentative quotate e di dettaglio);

- l'approfondimento di 3° livello dello studio sismico, da trasmettere, per opportuna conoscenza, all'Unità Organizzativa Genio Civile Treviso e all'Unità Organizzativa Geologia della Regione Veneto, come da parere assunto al prot. n. 53569 del 07/10/2020;
- la garanzia finanziaria di cui al successivo art. 10, lettera c).

Art. 7 - L'avvio dell'impianto realizzato in conformità al presente provvedimento deve essere preceduto dall'invio da parte della Ditta di una comunicazione, recante in allegato:

a) la dichiarazione scritta del direttore dei lavori attestante l'ultimazione delle opere in conformità al progetto approvato, comprensivo anche del certificato di regolare esecuzione dell'impianto di gestione delle acque di dilavamento meteorico firmato dal direttore dei lavori;
b) gli estremi o copia della segnalazione certificata di agibilità di cui all'art. 24 del DPR 380/2001;
c) il certificato di collaudo funzionale delle opere relative agli stoccaggi, che devono essere collaudate prima dell'avvio dell'impianto, come previsto dal comma 6 dell'art. 25, della L.R. 3/2000;
d) le garanzie finanziarie di cui al successivo art. 10, lettere a) e b);
e) la data di avvio dell'impianto, subordinata alla restituzione per accettazione delle suddette garanzie finanziarie;
f) la nomina del tecnico responsabile della gestione dell'impianto accompagnata da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;
g) la nomina del collaudatore dell'impianto accompagnata da specifica nota di accettazione dell'incarico da parte dello stesso;
h) il Piano di Gestione Operativa revisionato nei seguenti aspetti:

- andranno definite le modalità di gestione delle non conformità del prodotto finito, distinguendo tra non conformità di tipo prestazionale e di tipo ambientale;
- ogni riferimento alla Circolare n. 5205/2005 andrà sostituito, per quanto concerne i parametri prestazionali, con quello alla norma tecnica UNI 11531-1;
- andranno recepite le indicazioni riguardanti i controlli analitici riportati nella SEZIONE B dell'Allegato Tecnico del presente provvedimento, in modo particolare per i rifiuti della lavorazione della pietra e per il ballast ferroviario;

- andranno inserite le informazioni circa la marcatura CE, ove pertinente, ai sensi del Reg. UE n. 305/2011;

i) il modello della dichiarazione di conformità di cui all'art. 184-ter, comma 3, lett. e), redatto sotto forma di dichiarazione di veridicità ai sensi degli artt. 47 e 38 del D.P.R. 445/2000 e avente le seguenti sezioni minime:

- ragione sociale del produttore;
- descrizione sintetica delle caratteristiche del prodotto ("aggregato riciclato non legato");
- numero del lotto di riferimento;
- usi previsti (ad esempio "uso come rilevato" oppure "uso come sottofondo" ecc);
- riferimento al lotto e ai rapporti di prova sia per gli aspetti prestazionali che ambientali;
- norma UNI di riferimento.

L'avvio dell'impianto realizzato in conformità al presente provvedimento è comunque subordinato all'accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione.
A seguito di valutazione del Piano di Gestione Operativa e della dichiarazione di conformità trasmessi, seguirà formale presa d'atto degli stessi da parte dell'Amministrazione Provinciale.

Art. 8 - Entro 180 giorni dalla comunicazione di avvio dell'impianto, realizzato in conformità al presente provvedimento, deve essere presentato da parte della Ditta il collaudo funzionale dell'impianto con i contenuti di cui al comma 8 dell'art. 25 della L.R. 3/2000, compresivo dei risultati dei rilievi fonometrici di post-operam, eseguiti in tempi di misura sufficientemente rappresentativi del periodo diurno. Le misure dovranno essere eseguite in prossimità dei ricettori, in posizioni rappresentative, preventivamente concordate con l' ARPAV, tali da consentire la verifica del rispetto dei limiti vigenti. L'estensione dei tempi di misura (TM) sarà scelta in relazione alle caratteristiche di variabilità dei rumori indagati. I rilievi dovranno essere eseguiti secondo le disposizioni del DM 16/3/1998 - "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico" e delle linee guida ARPAV, riportanti i criteri per l'elaborazione della documentazione in materia di impatto acustico. L'esito delle misurazioni andrà presentato all'interno di una specifica relazione tecnica, allegando i tracciati delle registrazioni del livello equivalente. La Provincia si riserva di modificare l'autorizzazione all'esercizio a seguito degli esiti del collaudo funzionale.

ART. 9 - L'impianto deve essere gestito secondo quanto riportato nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, composto dalle seguenti parti:

a) SEZIONE A: Informazioni generali dell'impianto;
b) SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;
c) SEZIONE C: Emissioni in atmosfera: valori limite e prescrizioni
d) SEZIONE D: Gestione delle acque meteoriche e autorizzazione allo scarico;
e) SEZIONE E: Prescrizioni VIA.

Art. 10 - La ditta deve prestare le seguenti garanzie finanziarie:

a) polizza R.C. Inquinamento con massimale assicurato di almeno Euro 1.500.000 (unmilionecinquecentomila/00) e garantita per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione; nel caso di rateizzazione annuale, nel contratto deve essere previsto che, in assenza di disdetta comunicata dalle parti a mezzo raccomandata A.R. o PEC almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un'altra annualità e così successivamente; le parti si obbligano in caso di disdetta ed entro il termine per la stessa previsto, sopraindicato, ad inserire la Provincia di Treviso quale codestinataria nella comunicazione di disdetta a mezzo raccomandata A.R. o P.E.C.;
b) fideiussione assicurativa o bancaria con importo pari a Euro 173.520,00 (centosettantatremilacinquecentoventi/00) a copertura dell'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti svolta;
c) fideiussione assicurativa o bancaria con importo pari a Euro 118.115,68 (centodiciottomilacentoquindici/68) per il ripristino dell'area agli usi agricoli nel caso di dismissione dell'attività di recupero rifiuti.

Le fideiussioni e il fideiussore devono avere i requisiti previsti dall'Allegato A alla D.G.R.V. n. 2721/2014. L'importo deve essere immediatamente escutibile da questa Amministrazione su semplice richiesta scritta. Le fideiussioni devono essere redatte in conformità al contratto tipo di cui all'Allegato B alla D.G.R.V. n. 2721/2014.
L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

Art. 11 - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, comprese le modifiche che comportino variazioni quali-quantitative delle emissioni o dello scarico, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere preventivamente comunicate a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici, e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

Art. 12 - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il

nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

Art. 13 - La variazione del legale rappresentante della ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione allegando un'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

Art. 14 - Nell'eventualità in cui la ditta si venisse a trovare in uno dei seguenti stati: a) fallimento; b) liquidazione; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne immediata comunicazione a questa Amministrazione. Se la ditta si trovasse in fallimento e non fosse in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa fallimentare, il ritiro e trattamento di rifiuti deve intendersi sospeso.

Art. 15 - Ogni modifica al titolo di disponibilità dell'area, deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione, al fine di adottare gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 16 - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le ulteriori autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti, diverse da quelle di cui all'art. 3.

Art. 17 - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di Treviso, al Comune di Castello di Godego, all'U.O. Economia Circolare e Ciclo dei Rifiuti di A.R.P.A.V., agli altri enti coinvolti nel procedimento e va affisso all'albo della Provincia e a quello del Comune.

Art. 18 - Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Veneto o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nel termine di 60 giorni e di 120 giorni decorrenti dalla data di ricevimento.

Art. 19 - Sono allegati al presente provvedimento a farne parte integrante e sostanziale i seguenti documenti:

- Parere del Comitato Tecnico Provinciale VIA, seduta del 30/09/2021;
- Allegato tecnico;
- Planimetria "TG-O8, settembre 2020 – Planimetria del posizionamento dei cumuli", prot. n. 53259 del 06/10/2020;
- Parere del Consorzio di Bonifica Piave, prot. n. 55364 del 23/09/2021;

- Parere di compatibilità idraulica e sismica del Genio Civile, prot. n. 53569 del 07/10/2020;
- Parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Treviso, prot. n. 19254 del 09/04/2020;
- Parere della Regione del Veneto, prot. n. 40331 del 29/07/2020;
- Pareri della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, prot. n. 19067 del 08/04/2020 e prot. n. 53661 del 07/10/2020;
- Parere del Comune di Castello di Godego, prot. n. 56567 del 29/09/2021 e Deliberazione del Consiglio Comunale numero 25 del 19/07/2021, prot. n. 51829 del 06/09/2021;
- Atto unilaterale d'obbligo, prot. n. 51829 del 06/09/2021;
- Parere dell'ULSS2, prot. n. 19353 del 09/04/2020.

IL PRESIDENTE
${documentRoot.determina.FIRMATARIO}
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)